



COMUNE DI CANICATTI'
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
Ufficio Statistica – Leva – Giudici Popolari

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 Aprile 1951, n.287, sul riordinamento dei giudizi di assise, sostituito dall'art.3 della legge 5 maggio 1952, n.405;

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise e nelle Corti di Assise di Appello.

INVITA

tutti i cittadini (uomini e donne), residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n.287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art.12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di Assise o di Corte d'Assise di Appello.

Le Istanze dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di Canicattì, Corso Umberto I – 92024 Canicattì(AG).

Fac-simile dell'istanza è scaricabile dal sito internet del Comune di Canicattì (www.comune.canicattì.ag.it) o disponibile all' Ufficio Comunale Statistica–Leva-Giudici Popolari, dovranno essere corredate dal titolo di studio e pervenire all'ufficio Protocollo Generale entro e non oltre il 31 luglio del corrente anno, anche tramite Pec: protocollo@pec.comune.canicattì.ag.it.

Canicattì' lì, 06 APR. 2023



IL SINDACO
Rag. Vincenzo Corbo

ESTRATTO DELLA LEGGE 10 APRILE 1951 N. 287

Art.9 - I Giudici Popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza Italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) Buona condotta morale;
- c) Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) Titolo finale di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art.10 - I Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall' art. precedente devono essere in possesso del titolo finale di studio di scuola media di secondo grado ,di qualsiasi titolo.

Art.12 - Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare:

- a) I Magistrati e, in genere, i Funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine Giudiziario;
- b) Gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi ordine di Polizia, anche se non dipendono dallo Stato in attività di servizio;
- c) I Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.